

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 664)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(Valsecchi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1972

Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio

ONOREVOLI SENATORI. — Nella disciplina delle manifestazioni a premio, quale è quella attualmente contenuta nella legge sul lotto pubblico (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni), rientrano i concorsi a premio (nei quali i premi sono assegnati a pochi in base alla sorte o all'abilità) e le operazioni a premio (nei quali viene data a tutti i consumatori e gli acquirenti di un determinato prodotto la possibilità di godere di un beneficio sotto forma di regalo o di uno sconto). Alla base di detta disciplina, che già aveva avuto una prima estrinsecazione con il regio decreto-legge 23 marzo 1937, n. 540, era stata la preoccupazione del legislatore di tutelare gli interessi fiscali del monopolio del lotto e delle lotterie e, pertanto, poiché erano i concorsi aleatori quelli che più tali interessi potevano danneggiare, fu stabilita una tassazione differenziata per i concorsi a premi da una parte e le operazioni a premio dall'altra.

Per i primi, a compensazione della minore entrata che si temeva dovesse subire il monopolio del lotto e delle lotterie, fu istituito un tributo sull'importo dei premi chiamato «tassa di lotteria», a carattere di privativa al pari di quella applicata sulle lotterie e operazioni di sorte in genere a carattere locale, ammesse dalla legge in deroga al principio generale del divieto di ogni forma di lotteria.

Per le operazioni a premio, il tributo non poteva avere il carattere di privativa, essendo assente, in tali forme di manifestazioni, qualsiasi elemento di aleatorietà o criterio di selezione fondato sull'abilità dei partecipanti. Esso, pertanto, fu considerato come il corrispettivo di una concessione e per questo assunse la denominazione di «tassa di licenza».

Sorgeva, però, la questione di differenziare il tributo adeguandolo all'importanza delle manifestazioni, per la diversa risonanza che ognuna di esse poteva avere, sia per

la mole dei premi e regali sia per la differente potenzialità delle ditte promotrici.

Il criterio adottato fu quello di stabilire una tassa in misura fissa annua (graduata, però, tenendo conto del reddito di ricchezza mobile, categoria B, per il quale ogni ditta risultava iscritta nei ruoli dell'anno in cui l'autorizzazione veniva richiesta), semprechè i premi o regali, considerati singolarmente e non in relazione all'entità degli acquisti, fossero contenuti entro limiti di valore fissati annualmente con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello dell'industria e commercio. Sull'importo dei premi o regali di valore superiore a detti limiti era applicabile una tassa proporzionale.

Nel 1950, in seguito alla legge del 15 luglio, n. 585, i tributi venivano così stabiliti, a modifica di quelli fissati con il regio decreto-legge del 1938:

Concorsi a premio:

a) basati sulla sorte: tassa di lotteria, 10 per cento;

b) di abilità e concorsi pronostici: tassa di lotteria, 10 per cento;

c) di abilità e concorsi pronostici indetti da editori per fini educativi e culturali: tassa fissa di lire 1.000.

Operazioni a premio:

a) con premi di valore singolo inferiore a lire 3.000

1) limitate ad una sola provincia:

— a carico di ditte con reddito di categorie B fino a lire 100.000, tassa fissa di lire 5.000;

— a carico di ditte con reddito di categoria B superiore a lire 100.000, tassa fissa di lire 10.000;

2) con svolgimento in due o più province:

— a carico di ditte con reddito di categoria B fino a lire 200.000, tassa fissa di lire 10.000;

— a carico di ditte con reddito di categoria B superiore a lire 200.000, tassa fissa di lire 15.000;

b) con premi di valore singolo superiore a lire 3.000, tassa proporzionale 8 per cento.

Con l'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, venne aumentata del 100 per cento l'aliquota della tassa di lotteria e si istituì una addizionale su detta tassa del 50 per cento. Il provvedimento però trovò applicazione solamente per i concorsi a premio basati sulla sorte e non anche sui concorsi di abilità in quanto nel testo della disposizione fu omesso il riferimento all'articolo 47 della legge sul lotto che appunto prevede la tassazione di questa forma di manifestazione, tassazione equiparata con la legge 15 luglio 1950, n. 585, a quelle dei concorsi di sorte.

L'articolo 5 della legge si applicò anche alle operazioni a premio. Però, non essendosi operata una rivalutazione degli scaglioni di reddito di ricchezza mobile di categoria B, rimasti ai valori del 1950, venne meno la possibilità di discriminare il tributo a seconda della potenzialità della ditta, con la conseguenza che manifestazioni differenti fra loro assolvono tutte la tassa fissa nella misura massima.

Ora, in considerazione della mancata equiparazione fiscale tra concorsi basati sulla sorte e concorsi di abilità e dell'appiattimento del tributo nelle operazioni a premio a tassa fissa, si è ritenuto opportuno predisporre l'unito disegno di legge con il quale, appunto, si provvede ad ovviare alle suddette anomalie.

Con l'articolo 1 del disegno di legge, l'aumento della tassa di lotteria e l'istituzione di un'addizionale, disposta per i concorsi di sorte dall'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, sono estesi anche ai concorsi di abilità (fra i quali sono compresi i concorsi pronostici, sempre a fini pubblicitari). Il tributo, pertanto, è del 20 per cento, più l'addizionale del 50 per cento, in totale 30 per cento.

Nell'operare l'equiparazione tributaria dei due tipi di concorsi, si è provveduto ad elevare a lire 10.000 (100 volte il tributo d'anteguerra) la tassa attualmente fissata in lire 1.000 per ogni manifestazione, sui concorsi di abilità e sui concorsi pronostici indetti

da editori di giornali, riviste e pubblicazioni in genere, esclusivamente per fini educativi e culturali.

Con l'articolo 2, atteso che l'attuale sistema non realizza, nelle operazioni a premio, quella gradualità fiscale cui si ispirò il legislatore nel 1938, in rapporto alle singole manifestazioni, vengono instaurati nuovi criteri per l'applicazione del tributo.

In primo luogo, si è abbandonato il sistema di tassare le manifestazioni sulla base della potenzialità delle singole ditte promotrici, desunta dal reddito mobiliare tassabile di ciascuna di esse. Con i nuovi criteri, invece, si terrà conto dell'ammontare dei premi.

Secondariamente è stato abolito il limite del valore dei singoli premi e regali, oltre il quale, secondo il sistema vigente, la tassa da fissa diventa proporzionale. Si verifica ora, infatti, che ditte, svolgenti manifestazioni su scala nazionale con massa premi per centinaia di milioni, assolvono una tassa fissa di lire 45.000 (compresa l'addizionale), mentre altre ditte, anche di modesta importanza, per operazioni con masse premi infinitamente più ridotte, ma con premi di valore singolo appena superiore a lire 3.000 debbono corrispondere il tributo proporzionale del 24 per cento (compresa l'addizionale), che comincia ad essere maggiore di quello fisso con sole lire 200.000 di premi.

Per eliminare tale sperequazione, viene istituita un'unica tassa proporzionale del 20 per cento, qualunque sia l'ammontare dei premi e regali e indipendentemente dall'importanza della ditta.

Si è scartato il criterio delle aliquote progressive per la possibilità che esse offrirebbero alle ditte di chiedere autorizzazioni frazionate allo scopo di far sottoporre l'importo dei premi al tributo corrispondente agli scaglioni più bassi. Considerato che non sussiste un limite per la tassazione percentuale e che, pertanto, tutti i premi sono soggetti al tributo, si è ritenuto di portare l'aliquota della tassa al di sotto di quella del 24 per cento che attualmente si applica sull'importo dei premi di valore singolo superiore a lire 3.000.

L'articolo 2 è completato dalla prescrizione secondo cui, quando l'operazione a premio consiste nell'attribuzione di premi a seconda dell'entità degli acquisti, i premi di maggior valore debbono corrispondere ad una effettiva possibilità di conseguimento in relazione al volume degli acquisti che normalmente si possono effettuare durante il periodo di validità dell'autorizzazione. La norma, da un lato elimina i falsi miraggi di premi impossibili, e, dall'altro avvantaggia gli stessi promotori dell'iniziativa i quali non sono obbligati a versare, in anticipo, salvo conguaglio, un importo di tassa di licenza sul valore di premi ipotetici.

Con l'articolo 3, viene tenuta presente la necessità di fare una discriminazione tra operazioni con premiazione costituita da regali e operazioni con beneficio rappresentato da sconti, attraverso i quali alla clientela (rivenditori, consumatori) si offre la possibilità di ottenere una riduzione sul prezzo degli acquisti da effettuare.

Ora, è evidente che, nel caso degli sconti, l'intervento fiscale deve essere temperato dalla valutazione del risultato finale della operazione, che è quello di offrire al consumatore il vantaggio di una riduzione della spesa. Verificandosi questa forma di agevolazione, fermo restando il principio che in ogni caso occorra l'autorizzazione ministeriale, che comporta l'esercizio di concreti controlli, è stata prevista una tassazione in misura fissa per ogni manifestazione, di lire 30.000 se la manifestazione si svolge in una provincia e di lire 50.000 se si svolge in due o più province (primo comma).

Favorendo sul piano tributario le operazioni suddette, vengono soddisfatte le esigenze da più parti prospettate di tenere presente l'interesse dei consumatori e di fare invece opera di contenimento all'espansione delle premiazioni con regali, contro le quali invece si appuntano le maggiori critiche, per l'azione distorsiva che esse operano sul piano delle scelte, quando non si risolvono addirittura in un danno dei consumatori stessi per la maggiorazione che esse determinano sui prezzi dei prodotti il cui acquisto è sollecitato dal miraggio di regali.

Col secondo comma, si fa obbligo di far godere al consumatore il beneficio promesso in qualunque momento della raccolta in modo che lo sconto si traduca effettivamente in una riduzione di prezzo.

Infine (terzo comma), sempre in funzione della finalità che lo sconto di cui al primo comma si propone, le operazioni a premio verrebbero consentite anche per quei generi (alimentari e di largo e popolare consumo) che attualmente sono esclusi dalle manifestazioni a premio.

Con l'articolo 4 si prevede il caso in cui il beneficio non è ottenuto in base ad una raccolta che tenga conto degli acquisti già effettuati, bensì utilizzando i buoni che danno diritto al consumatore, che ne è venuto in possesso occasionalmente, di ottenere una riduzione di prezzo su acquisti futuri.

Quest'ultimo tipo d'incentivazione a premio, infatti, si differenzia dagli altri esaminati, in quanto il vantaggio per il consumatore si concretizza in un vero e proprio premio di cui beneficiano soltanto coloro che, allettati dal beneficio sono spinti ad acquistare quel determinato prodotto. Non senza aggiungere che il fine principale non è quello di agevolare il consumatore, quanto quello di svolgere un'azione di pura propaganda di uno specifico prodotto, quando

non è, come spesso avviene, un espediente di disturbo arrecato ad iniziative altrui basate su sistemi tradizionali di vendita a premi.

Per questa forma di sconto è stato ritenuto opportuno applicare la tassa di lotta proporzionale anche se in misura più ridotta (5 per cento).

Con l'articolo 5, infine, si dispone l'abrogazione dell'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, in quanto sostituito dalle presenti norme.

Nello stesso articolo è stato altresì stabilito che il nuovo trattamento tributario per le manifestazioni a premio di cui agli articoli 2 e 4 si renderà applicabile dopo un anno dall'entrata in vigore della legge in argomento.

Il provvedimento dianzi illustrato, mentre mira a stabilire una perequazione tributaria fra i diversi tipi di manifestazione a premio, non mancherà di assolvere il compito, non meno importante, di esercitare un freno all'incontrollato espandersi di singole iniziative sempre più imponenti come mole di premi e di regali e di indirizzare invece, favorendole sul piano fiscale, operazioni più rispondenti agli interessi della produzione, del commercio e del consumo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 13 febbraio 1963, n. 67, si applica anche alle manifestazioni a premio previste dall'articolo 47 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585.

La tassa di cui al penultimo comma dell'articolo 47 predetto è elevata a lire 10.000 per ogni concorso.

Art. 2.

Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, sono soggette ad una tassa di licenza del 20 per cento sull'importo dei premi e regali di ogni singola manifestazione, con un minimo di lire 30.000, se la manifestazione è limitata ad una sola provincia e di lire 50.000, se si svolge in due o più province.

Nelle operazioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 44 suddetto, il conseguimento dei premi di maggiore valore non può farsi dipendere da un volume di acquisti superiore a quello normalmente effettuabile nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Art. 3.

È dovuta una tassa fissa di licenza di lire 30.000, se la manifestazione è limitata ad una sola provincia e di lire 50.000, se si svolge in due o più province, quando l'operazione a premi consiste nella raccolta di appositi buoni, bollini e simili, con la quale sia i rivenditori che i consumatori che ne sono venuti in possesso, nel corso di una

serie di acquisti effettuati, hanno diritto ad uno sconto in denaro.

Il congegno della raccolta deve prevedere che il rivenditore o il consumatore possa ottenere in ogni momento il beneficio promesso sotto forma di sconto in proporzione degli acquisti effettuati.

Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo non sono soggette alla limitazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, circa la facoltà di negare l'autorizzazione quando le operazioni stesse riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo. Sono comunque esclusi da tale deroga i prodotti dietetici e gli alimenti per la prima infanzia.

Art. 4.

Nei casi di offerta al pubblico di buoni-sconto, in qualsiasi modo distribuiti, da far valere in acquisti futuri di prodotti designati, è dovuta, per ogni manifestazione una tassa di licenza, del 5 per cento da calcolarsi sugli sconti concessi e debitamente conteggiati, con un minimo di lire 30.000 se la manifestazione è limitata ad una sola provincia e di lire 50.000 se si svolge in due o più province.

Art. 5.

L'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, è abrogato.

Alle manifestazioni a premio di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, autorizzate fino ad un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, continua ad applicarsi il trattamento fiscale previsto nel predetto articolo 49.